



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° [REDACTED]

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 6

25/01/2011

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | FANIZZA | VITO |
| <input type="checkbox"/> | MARTINA | ANTONIO |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO | GIUSEPPE |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

Presidente

Relatore

Giudice

SENTENZA

N°

82

PRONUNCIATA IL:

25. 1. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

21 FEB 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° [REDACTED]
depositato il 11/06/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO [REDACTED]
IRES
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA



Il Segretario
IL SEGRETARIO
Rag. Claudio RICCHIUTI

FATTO

Il giorno 11/06/2010 il sig. [REDACTED] amministratore della [REDACTED] srl, rappresentato e difeso dal dott. Vito Montanaro, si costituì in giudizio contro l'avviso di accertamento [REDACTED], notificato in data 23/12/2009, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Taranto, aveva accertato per l'anno di imposta 2004 ai fini IRES e IRAP maggiori ricavi per € 194.833,00, costi non inerenti per € 4.910 e maggiore imposta IVA di € 43.234,00 e conseguenti maggiorazioni per sanzioni ed interessi.

La ricorrente società evidenzia che l'accertamento dell'Ufficio è da ritenersi illegittimo e privo di motivazione, inattendibile, erroneo e carente riguardo ai fatti e alle circostanze su cui si fonda la rettifica, in conferente nell'utilizzazione dei criteri e delle metodologie di accertamento rispetto alle violazioni rilevate, illegittimo per la manifesta ed erronea utilizzazione di presunzioni. Nel merito l'accertamento si basa sulla constatazione che nel conto denominato "Versamenti soci c/ Capitale" per un importo complessivo di € 270.000,00 erano affluiti versamenti eseguiti nel c/Banca [REDACTED] per € 36.200,00, mentre la parte residua di € 233.800,00 era costituita da versamenti in c/ Cassa. L'Ufficio, ritenendo essere ricavi non contabilizzati i versamenti per contanti, finalizzati a non far emergere saldi di cassa deficitari, previo scorporo dell'IVA di € 38.996,97, recuperava a tassazione quali ricavi non dichiarati € 194.833,33.

Il ricorrente assume essere, invece, somme prelevate dai conti correnti personali per pagamenti di acquisti della società e, a riprova, allega dettaglio degli assegni emessi e delle fatture dei fornitori pagate ed evidenzia che la presunta omessa registrazione dei ricavi non poteva non tener conto della tracciabilità delle auto rivendute. In ogni caso, l'amministrazione finanziaria doveva determinare il reddito quale



differenza fra ricavi e costi. Ritiene, inoltre, stante la loro stretta inerenza perfettamente deducibili i costi di manutenzione e la relativa IVA. Infine, in relazione alle sanzioni eccipisce la immotivazione e la erronea applicazione in particolare con riguardo ai criteri e della condotta tenuta dalla ricorrente società e conclude richiedendo la nullità dell'accertamento ed in via gradata, la riduzione delle pretese dell'Ufficio.

L'Ufficio, costituitosi il 16/07/2010, ribadisce la validità dell'accertamento eseguito e ricorda il supporto all'indagine derivante dai questionari inviati ai soci dai quali non si giustifica l'apporto finanziario nella società e ricorda che i verbalizzanti hanno segnalato, ai fini delle norme antiriciclaggio, le operazioni avvenute per contanti superiori a € 12.500,00 e che nel corso della verifica non è stata rinvenuta documentazione amministrativa inerente i rapporti commerciali, quali libretti di circolazione, contratti di acquisto e ddt delle auto e stante la indimostrata inerenza ne conferma la indetraibilità, afferma di non comprendere le lagnanze in merito alle sanzioni, per le quali rimanda ai prospetti interni dell'atto impugnato e conclude, richiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.

Nell'odierna udienza i difensori delle parti insistono nell'accoglimento delle proprie argomentazioni ed in particolare il dott. Montanaro produce processo verbale di constatazione dal quale non risulta esservi concrete eccezioni o rilievi sulla tenuta della contabilità.

OSSERVAZIONI

La Commissione, visti gli atti, considerata la specifica attività svolta



dalla ricorrente società, per la quale si rende necessaria la stipula notarile dei contratti di compravendita e l'adozione di particolari registri: auto usate e cose usate, sottoposti a controlli da parte delle Autorità, nei quali riportare analiticamente le auto compravendute, altresì, riscontrati senza rilievi dai verificatori, stante la dimostrata provenienza dei fondi messi a disposizione dai soci alla propria società e considerato, infine, la provata destinazione dei predetti fondi al pagamento di forniture necessarie all'attività sociale deve concludere per l'annullamento della ripresa fiscale, sia agli effetti IVA che ai fini reddituali. Infine, anche la ripresa fiscale per costi non inerenti l'attività deve essere riconosciuta riconducibile alla gestione trattandosi di oneri di manutenzione e spese vari di diretta imputazione agli immobili utilizzati in comodato dalla società.

Conseguentemente il ricorso deve essere accolto e per l'effetto annullato l'accertamento impugnato. Stante la questione prettamente estimativa la Commissione ritiene di compensare le spese fra le parti.


P. Q. M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, sezione 6, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso impugnato. Spese compensate.

Taranto, 25/01/2011

il relatore

dott. Antonio MARTINA



il presidente

dott. Vito FANIZZA

